

**REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**

**Assessorato regionale delle Autonomie Locali**

**e della Funzione Pubblica**

**L'Assessore**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO** l'Ordinamento regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 recante "Nuove norme per l'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale", e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali" e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane";
- VISTA** la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane" e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 1 aprile 2016, n.5, recante "Modifiche alla Legge regionale 4 agosto 2015 n.15 – Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane";
- CONSIDERATO** che il comma 2 dell'art.1 della Legge regionale n.15/2015 e s.m.i. ha istituito i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città Metropolitane;
- VISTA** la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante "Disposizioni per l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" ed in particolare l'art. 23;
- VISTO** l'art.18 della Legge regionale n. 15/2015 che disciplina le operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana;
- VISTO** in particolare il comma 1 del citato art.18 della legge regionale n.15/2015, che per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano stabilisce che, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto, istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 98 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente ed un dirigente con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta, con funzioni di segretario;

